



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 2059
S 116/5

Roma, 27 MAR. 2013

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Corso di formazione per aspiranti Istruttori professionali.

Sono pervenute da talune OO.SS. richieste di chiarimenti in merito alle modalità di ammissione al Corso di formazione in oggetto indicato.

Al riguardo si trasmette l'unito appunto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI

Cerrone

APPUNTO

Di seguito alle segnalazioni pervenute da talune OO.SS. in merito ad irregolarità verificatesi nella fase di formazione delle graduatorie per la selezione degli aspiranti Istruttori professionali VV.F. da ammettere al relativo Corso di formazione, con inizio in data 25 febbraio 2013, si rappresenta quanto segue.

Pur essendosi riscontrato effettivamente un errore nell'applicazione dei criteri di scelta degli aspiranti istruttori che ha determinato una irregolarità nella fase di formazione della graduatoria per l'ammissione al predetto corso, non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'autotutela sugli atti di ammissione al corso in quanto non si configura l'interesse pubblico attuale di rimozione degli atti prodotti visto che:

- il corso, iniziato in data 25 febbraio 2013, risultava, al momento del compimento delle verifiche, condotto da ormai tre settimane su una durata complessiva prevista di sette settimane, con ciò venendo meno il presupposto del ragionevole lasso di tempo per l'esercizio dell'autotutela amministrativa;
- nel personale inizialmente ammesso è stato ingenerato un legittimo affidamento nel diritto alla frequentazione del corso ed al conseguimento della qualifica di istruttore professionale;
- l'Amministrazione, nel consentirne l'ammissione al corso, ha già sostenuto l'onere economico dell'invio in missione.

Per i suesposti motivi e viste le graduatorie definitive, si è ritenuto di ammettere al corso, in sovrannumero, anche gli ulteriori controinteressati, sia nel caso del Comando provinciale di Bergamo (n. 1 unità) che per quello di Cosenza (n. 2 unità); in tale ultimo caso, si fa presente, peraltro, che il primo controinteressato ha effettuato espressa rinuncia alla partecipazione al corso.